



Città di Grosseto

Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n° 1739 del 08/08/2019

Oggetto: **Comune di Grosseto / Juliet S.p.A. in qualità di procuratrice della Banca M.P.S. S.p.A. - Reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Grosseto. Comune di Grosseto / Juliet S.p.A. in qualità di procuratrice della Banca M.P.S. S.p.A. - Atto di citazione ex art. 616 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Grosseto. Costituzione in giudizio da parte dell'Ente ed incarico del patrocinio legale dell'ente all'Avv. Tommaso Galletti del Foro di Grosseto. CIG Z46283C44A**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

Premesso che all'Amministrazione Comunale in data 09/10/2008 è stato notificato decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto per il procedimento penale n. 1477/2007 nei confronti dei Sigg.ri C. L., M. L., ed altri 6, tutti imputati del reato previsto e punito dagli artt. 40, 2° comma e 110 c.p. E 44 lett. b) DPR n° 380;

Che il GIP di Grosseto in data 18/05/2007 aveva disposto il sequestro preventivo dei beni immobili ancora in corso di edificazione e comunque non alienati a privati con contratto definitivo di compravendita, compresi nella RTA “ Il C.”;

Che il Tribunale di Grosseto all'esito del dibattimento con sentenza emessa in data 16/12/2011, assolveva gli imputati con la formula “ per non avere commesso il fatto” e di conseguenza la restituzione dei beni in sequestro;

Che la sentenza di assoluzione veniva impugnata dal P.M. limitatamente alle posizioni di C.L., e del M.L., con ricorso per Cassazione, convertito dalla suprema Corte in appello;

Che la Corte di Appello di Firenze Sez. III penale con sentenza n° 2234/2013, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 16/12/2011, ed appellata dal P.M. nei confronti di C.L. e M.L. dichiarando non doversi procedere nei confronti di entrambi per essere il reato estinto per prescrizione, altresì disponendo la confisca ai sensi dell'art. 44 comma 2 DPR 380/2001 degli Immobili abusivamente lottizzati facenti parte della Residenza Turistico Alberghiera “ Il C.” ;

Che con deliberazione di G.C. N° 386 del 27/10/2015 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto, dover dare indirizzo al Dirigente del Settore di Staff del Sindaco, Segreteria Generale e Controlli Interni - Servizio Affari Legali onde procedere alla confisca ai sensi dell'Art. 44 comma 2 DPR 380/2001 degli Immobili abusivamente lottizzati facenti parte della Residenza Turistico Alberghiera “ Il C.” , come disposto dalla Sentenza n° 2234 del 21/06/2003 della Corte di Appello di Firenze Sez. III Penale, nel procedimento penale N° 1477/2007, attivando le previste procedure sia amministrative che giudiziali;

Che con Disposizione Dirigenziale n. 1343/2015 si è ritenuto pertanto procedere alla confisca ai sensi dell'Art. 44 comma 2 DPR 380/2001 degli Immobili abusivamente lottizzati facenti parte della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Residenza Turistico Alberghiera “ Il C., come disposto dalla Sentenza n° 2234 del 21/06/2003 della Corte di Appello di Firenze Sez. III Penale, nel procedimento penale 1477/2007, attivando le previste procedure sia amministrative che giudiziali, affidando l'incarico all'Avv. Tommaso Galletti del Foro di Grosseto;

Che a seguito di incidente di esecuzione è stata trascritta la la confisca a favore del Comune di Grosseto;

Che la Banca M.P.S S.p.A. ha proceduto al pignoramento di tale immobile in virtù di ipoteca concessa a suo tempo da C.L., da ritenersi però inefficace nei confronti del Comune confiscatario a causa della consapevolezza della banca titolare di ipoteca dell'illecito edilizio realizzato dal C.L., come si evince dagli atti del PP. N°1477/07 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Grosseto;

Che l'Amministrazione Comunale con Disposizione Dirigenziale n. 989/2017 ha ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra dover proporre opposizione di terzo all'esecuzione nonché opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., avverso la procedura esecutiva promossa da Banca M.P.S. SpA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siena, sull'immobile di cui sopra, onde tutelare le ragioni dell'Ente;

Premesso che, è stato notificato c/o lo studio dell'Avv. Galletti Tommaso, reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies cpc dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Grosseto in composizione collegiale – Sezione Civile da parte di Juliet S.p.A. in qualità di procuratrice della Banca M.P.S. S.p.A., avverso l'ordinanza emessa il 01/02/2019 resa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 136/2016 promosso dalla Banca M.P.S. S.p.A. nei confronti di L.C., nell'ambito del quale ha proposto opposizione ex art. 615 e 619 cpc, l'Amministrazione Comunale di Grosseto assumendo di essere proprietaria del bene ipotecato in forza della confisca di natura amministrativa disposta dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 21/06/2013 e confermata dalla Cassazione in data 18/12/2014 a conclusione del procedimento penale che vedeva imputato L.C., assolto per intervenuta prescrizione;

Premesso inoltre che è stato notificato in data 05/04/2019 prot. n. 55102 atto di citazione ex art. 616 c.p.c., dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Grosseto - Sez. Civile, promosso da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e per questo atto rappresentata da Juliet S.p.A., affinché il Tribunale :

- **in via preliminare principale**, annulli l'ordinanza del G.E dell'01/02/2019 nel procedimento n. 136/2016 perché emessa in violazione dell'art. 102 cpc;
- **in via preliminare subordinata**, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione Comunale di Grosseto;

in via principale, accertata l'anteriorità della trascrizione dell'atto di pignoramento alla trascrizione del provvedimento di confisca, dichiarare detto provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 2234 del 18/09/2013, non opponibile alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e conseguentemente:

- a) revocare il provvedimento di confisca reso a favore dell'Amministrazione Comunale di Grosseto con la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2234/2013;
- b) annullare l'ordinanza di sospensione del 01/02/2019 adottata dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento n. 136/2019 e per l'effetto dichiarare il diritto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a proseguire l'azione esecutiva nel procedimento di espropriazione forzata n. 136/2016 pendente presso il Tribunale di Grosseto;

Ritenuto da parte dell'Amministrazione Comunale di dover resistere e costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto nel :

1) Reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Grosseto in Composizione Collegiale – Sezione Civile, promosso da parte di Juliet S.p.A. in

qualità di procuratrice della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

2) Atto di citazione ex art. 616 c.p.c., dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Grosseto - Sezione Civile, promosso da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e per questo atto rappresentata da Juliet S.p.A.;

onde tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 295 del 19/06/2012 e la successiva integrazione con Deliberazione di GC n° 309 del 03/07/2012;

Visto l'art. 25, 1° comma, lett. o, dello statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n° 111 del 10/11/2003, modificato con deliberazione di C.C. n° 76 del 10/07/2008, n° 68 del 28/03/2011 e con deliberazione n° 70 del 25/09/2013 entrata in vigore dal 14/11/2013;

Vista la legge n° 247 /2012;

Vista la L.33/2013;

Che l'Amministrazione Comunale con Disposizione del Dirigente degli Affari Legali n. 433/2019 ha ritenuto di dover resistere e costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto :

1) Nel Reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Grosseto in Composizione Collegiale – Sezione Civile, promosso da parte di Juliet S.p.A. in qualità di procuratrice della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

2) Nell'Atto di citazione ex art. 616 c.p.c., dinanzi al Tribunale Civile e Penale di Grosseto - Sezione Civile, promosso da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e per questo atto rappresentata da Juliet S.p.A., onde tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale per i motivi descritti in narrativa;

- **Di affidare** il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Tommaso Galletti del Foro di Grosseto ed eleggendo domicilio presso lo studio del suddetto professionista in Via Oberdan 35/b a Grosseto;

Visto il preventivo per tutti e otto gli atti, pervenuto da parte dell'Avv. Tommaso Galletti, per un totale di €. 11.200,00 comprensivo di oneri come per legge (per rimborso spese generali 15%, per CPA 4% e per l'IVA (22%).;

Con riferimento al preventivo inviato, si ritiene congruo quanto richiesto dall'Avvocato e che tale somma è esigibile nel 2019;

Rilevato che sono stati acquisiti: - il curriculum vitae - la dichiarazione da parte dell'Avv. Tommaso Galletti in ordine alla assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, - l'attestazione dirigenziale della verifica della insussistenza del conflitti di interessi - la dichiarazione circa lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, - le Annotazioni Riservate ANAC - della dichiarazione dei soggetti incaricati in riferimento alla prestazione da effettuare per conto dell'amministrazione nell'incarico in oggetto ed è consapevole della disposizione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaci e di formazione o uso di atti falsi – il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense - la regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate - l'estratto del casellario giudiziale;

Che i suddetti documenti sono conservati agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la delibera n. 907 del 24/10/2018 approvata dal consiglio dell'Autorità avente oggetto " Linee Guida n. 12 affidamento dei servizi legali;

Richiamate:

- le indicazioni fornite dall'ANAC nella Sez. FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- la deliberazione ANAC 556/2017 del 31/05/2017 che al par. 3.3 precisa che anche il patrocinio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs 136/2000 come confermato nelle FAQ ANAC punto D6 e che, pertanto la liquidazione del presente impegno di spesa necessita di CIG.;

Dato atto che il Codice CIG relativo alla prestazione è il seguente **Z46283C44A** ;

Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di in scheda riepilogativa allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da Controllo per la Toscana;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dalla legge, n° 311/2004 art. 1, comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza così come delineato dalla norma predetta;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 04/02/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 20/02/2019 di approvazione del PEG 2019-2021;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 69 del 29/07/2019 con cui si è proceduto all'asestamento del bilancio 2019/2021;

Visto D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Vista la Disposizione Dirigenziale n° 423 del 30/04/2019, per lo svolgimento per lo svolgimento delle funzioni di Funzionario Responsabile Responsabile " Affari Legali " ai sensi dei vigenti cc.cc. nn.11 e del Regolamento di Organizzazione, al Funzionario Susanna Cruciani";

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ne di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Vista la proposta predisposta;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

D E T E R M I N A

1)Di impegnare la somma di **€. 11.200,00** per l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente all' Avv. Tommaso Galletti del Foro di Grosseto per i motivi descritti in narrativa al Cap. 32000(1010203) del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità come da preventivo pervenuto per €. 11.200,00 comprensivo di oneri come per legge (per rimborso spese generali 15%, per CPA 4% e per l'IVA (22%);

2)Di dare atto che il Codice CIG per l'affidamento è il seguente: **Z46283C44A** ;

3)Di provvedere successivamente previa notula alla liquidazione della somma di **€. 11.200,00** all' Avv. Tommaso Galletti tramite bonifico bancario;

4)Di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge n.311/2004 art.1 comma 42 in quanto l'incarico di cui trattasi non si configura quale incarico di consulenza come delineato nella norma predetta;

5)Di dare atto che l' incarico assegnato rientra nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale di cui all'art.53(già ex 49), comma 1 DPR 917/86 T.U.I.R.;

6)Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta all'obbligo di invio alla Corte dei Conti, in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale, come da scheda riepilogativa

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

allegata a Del.n.301/2009 REG della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana;

7) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spese in oggetto è l'esercizio 2019;

8)Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 gg. Dalla sua esecutività o in via straordinaria, entro 120 gg al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m. (Codice Privacy), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003;

9)Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e del disposto della L. 190/2012, art. 1 comma 32, attraverso inserimento dei dati con la tabella allegata al presente atto.

Il Funzionario Responsabile

Avv. Susanna Cruciani

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2019	32000		11.200,00	